



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE
DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING**

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Principi fondamentali
- Art. 4 – Forme di impresa per l'esercizio dell'attività

Titolo II – Attività di acconciatore

- Art. 5 – Requisiti
- Art. 6 – Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Art. 7 – Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazione
- Art. 8 – Esercizio dell'attività

Titolo III – Attività di estetista

- Art. 9 – Requisiti
- Art. 10 – Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Art. 11 – Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni
- Art. 12 – Esercizio dell'attività

Titolo IV – Attività di tatuaggio e *piercing*

- Art. 13 – Esercizio dell'attività

Titolo V - Norme finali

- Art. 14 – Concertazione
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Provvedimenti inibitori delle attività ed ipotesi di decadenza e revoca dei titoli abilitativi
- Art. 17 – Norme transitorie e finali

Allegati:

Allegato A

Requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature

Allegato B

Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore, estetista ed attività assimilate

Allegato C

Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività di estetica

Allegato D

Linee guida per l'esercizio di procedure di tatuaggio e *piercing* in condizioni di sicurezza

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per :
 - a. **attività di acconciatore**, l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba nonché ogni altro servizio inerente o complementare (art. 2 della Legge 17 agosto 2005, n. 174). Le imprese di acconciatore, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
 - b. **attività di estetista**, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. L'attività di estetista può essere svolta mediante tecniche manuali, con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, escluso il laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, indicate nell'elenco allagato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (riportate nell'allegato C del presente Regolamento), nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge n. 4 gennaio 1990, n. 1 e L.R. 17 ottobre 1994, n. 74).
2. Inoltre si intende per :
 - a. **attività di tatuaggio**, l'attività di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradematica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni (L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 28);
 - b. **attività di piercing**, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma e fattura (L.R. 31 maggio 2004, n. 28).
3. Ai fini del presente Regolamento, si richiamano le seguenti definizioni:
 - a. **abilitazione professionale o qualifica professionale**, il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio professionale delle attività di acconciatore ed estetista;
 - b. **requisiti igienico sanitari, strutturali e di sicurezza**, dei locali, degli impianti e delle attrezzature i requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, di cui all'allegato A);
 - c. **disposizioni per la conduzione igienica degli esercizi**, le disposizioni per la conduzione igienica degli esercizi di acconciatore ed estetista di cui all'allegato B);
 - d. **elenco delle apparecchiature elettromeccaniche** che possono essere impiegate nell'attività estetica di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 17 ottobre 1994, n. 74, di cui all'allegato C);
 - e. **linee guida per l'esercizio delle procedure di tatuaggio e piercing** in condizioni di sicurezza, le regole fissate dal Ministero della Sanità, riassunte nell'allegato D) del presente atto.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, si applica a tutte le imprese che svolgono in forma imprenditoriale le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, anche a titolo gratuito, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato etc .
2. E' vietato l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetica in forma itinerante o di posteggio e al domicilio del cliente, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di cui al presente Regolamento:
 - nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme e negli altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con amministrazioni pubbliche;
 - presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere palestre, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati, oppure in occasione di

particolari occasioni (matrimoni o altri analoghi eventi), le attività di acconciatore possono essere esercitate da personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso, salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

4. Il presente Regolamento non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.
5. E' altresì vietata la redazione e la prescrizione di diete, in quanto tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

Art. 3 - Principi fondamentali

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
 - a. principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e succ. mod. ed int.
 - b. principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla sopra richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" ed alla legge 29 marzo 2003 n. 229 "*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001*";
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
 - a. nel Titolo V della Costituzione "*Le Regioni, le Province, i Comuni*"
 - b. nella Legge 14 febbraio 1963 n. 161 "*Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini*" e succ. mod. ed int.
 - c. nella Legge 8 agosto 1985, n. 443 "*Legge-quadro per l'artigianato*" e succ. mod. ed int.
 - d. nella Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "*Disciplina dell'attività di estetista*", nella L.R. 17 ottobre 1994, n. 74 "*Disciplina dell'attività di estetista*" e succ. mod. ed int., nella L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int.
 - e. nella Legge 17 agosto 2005, n. 174 "*Disciplina dell'attività di acconciatore*";
 - f. nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 "*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*";
 - g. nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e succ. mod. ed int.
 - h. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e succ. mod. ed int., relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive
 - i. nel D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*" convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40
3. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalle Leggi o dai Regolamenti, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione.
4. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.
5. I professionisti privati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento nell'ambito dell'attività di consulenza e supporto tecnico alle imprese ed al cittadino mediante la predisposizione di planimetrie e delle relazioni tecniche e descrittive previste dai successivi articoli.
6. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale e regionale.

7. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.
8. Sono comunque fatte salve le norme igienico - sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico - edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative e le altre norme applicabili, anche ove non espressamente richiamate dal presente Regolamento.
9. In ogni caso, si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.

Art. 4 - Forma di impresa per l'esercizio dell'attività

1. Le attività di cui all'Art. 1, comma 1, del presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133), se trattasi di impresa artigiana.
2. Il titolare, i soci, gli addetti devono essere in possesso dell'abilitazione professionale o della qualifica professionale nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nazionali e/o Regionali e dal vigente Regolamento.

Titolo II – Attività di acconciatore

Art. 5 - Requisiti

1. Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. requisiti morali, (con riferimento alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 "*Disposizioni contro la mafia*" e succ. mod. ed int., da parte:
 - del titolare dell'impresa individuale
 - di tutti i soci della società in nome collettivo
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'Art. 3, comma 3, lettera b) della Legge n. 443/1985, come modificata dalla Legge n. 133/1997
 - di tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali
 - b. abilitazione professionale di cui all'Art. 3 della Legge n. 174/2005, da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale
 - c. disponibilità di locali sede di attività, compatibili sotto l'aspetto urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario nonché della agibilità all'uso di cui trattasi, secondo i requisiti richiamati all'allegato A) del presente Regolamento
 - d. il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore, di cui all'allegato B) del presente Regolamento
 - e. il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento
 - f. il titolo abilitativo di cui al successivo Art. 6

Art. 6 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei locali sede dell'attività di acconciatore, sono effettuati previa Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata al Comune competente.
2. La Denuncia di Inizio Attività, completa e regolare, abilita immediatamente allo svolgimento dell'attività indicata.
3. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro comunicanti.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso senza modifiche dei locali è soggetto a comunicazione da parte del subentrante nella quale devono essere dichiarati il trasferimento dell'attività ed il possesso dei requisiti

soggettivi per l'esercizio dell'attività stessa. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, al Comune competente, è comunque effettuata:

- entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività
- entro un anno dalla morte del titolare

5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'Art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Le altre variazioni (legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, ecc.), sono soggette a comunicazione al comune competente da effettuarsi entro 60 giorni e non implicano la presentazione di una nuova Denuncia di Inizio Attività.
7. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

Art. 7 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni

1. La Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 6, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, deve contenere:
 - a. i dati anagrafici del dichiarante;
 - b. i dati dell'impresa;
 - c. la dichiarazione a firma dell'interessato, attestante:
 - il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005 da parte del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa;
 - l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
 - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
 - l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
 - la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistica-edilizia ed igienico-sanitaria e della agibilità all'uso di cui trattasi, nonché dei requisiti strutturali e di sicurezza, di cui all'allegato A) del presente Regolamento;
 - il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi, di cui all'allegato B) del presente Regolamento;
 - il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa applicabile e dal presente Regolamento.
 - d. Nella denuncia deve inoltre essere indicato se:
 - nel medesimo esercizio si intende esercitare l'attività di estetista;
 - i trattamenti e servizi resi dall'acconciatore sono svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11/10/1986, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - si intende procedere alla vendita alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti i trattamenti e i servizi effettuati.
2. Alla Denuncia deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereo-illuminanti e delle altezze dei singoli vani, redatta da tecnico abilitato (in tre copie);
 - relazione tecnica e relazione descrittiva (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico abilitato e dell'interessato (in tre copie).
3. La Denuncia di Inizio Attività completa e regolare viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo. La Denuncia di Inizio Attività non comporta il pagamento di diritti sanitari.
4. La Denuncia di Inizio Attività priva anche di uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), o della documentazione indicata, è irricevibile e come tale inidonea a produrre gli effetti abilitativi per l'esercizio dell'attività.

5. Le comunicazioni previste all'art. 6 per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, per variazioni e per cessazione dell'attività, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente devono contenere:
- per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda:
- gli elementi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
- per variazioni all'esercizio dell'attività:
- gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione degli elementi oggetto di modifica.
- per la cessazione dell'attività:
- gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione della data di cessazione dell'attività.
6. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella Denuncia di Inizio Attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, e:
- *qualora emergano irregolarità sanabili* (si intendono le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative), l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
 - *qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili* (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e, ove occorra, procede alla proposta di eventuale ordinanza di adeguamento, con o senza sospensione dell'attività, o cessazione dell'attività a seconda delle circostanze.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

1. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 della Legge n. 174/2005. A tal fine le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla Legge.
2. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti i trattamenti e i servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e succ. mod. ed int.
3. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore hanno l'obbligo di:
 - a. esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, il titolo abilitativo (D.I.A., comunicazione, ecc.) di cui al presente Regolamento, nonché eventuali integrazioni o modificazioni presentate al competente Servizio comunale;
 - b. esporre in modo ben visibile, all'interno del locale ove si esercita l'attività, le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c. rendere noto al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale facoltativo giorno di chiusura per riposo settimanale, secondo le modalità stabilite ed i termini definiti con apposita Ordinanza Sindacale;
 - d. gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.
4. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Titolo III – Attività di estetista

Art. 9 - Requisiti

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a. requisiti morali, (con riferimento alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 “*Disposizioni contro la mafia*” e succ. mod. ed int.), da parte:
 - del titolare dell’impresa individuale;
 - di tutti i soci della società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all’art. 3, comma 3, lettera a. della Legge n. 443/1985, come modificata dalla Legge n. 133/1997;
 - di tutti coloro che hanno potere di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
- b. qualifica professionale di estetista di cui alla Legge n. 1/1990 e relativa normativa regionale, da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
- c. disponibilità dei locali sede dell’attività compatibili sotto l’aspetto urbanistico - edilizio ed igienico - sanitario e della agibilità all’uso di cui trattasi, secondo i requisiti richiamati all’allegato A) del presente Regolamento;
- d. il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi, di cui all’allegato B) del presente Regolamento;
- e. il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- f. il titolo abilitativo di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Abilitazione all’esercizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività, il trasferimento di sede e l’ampliamento dei locali sede dell’attività di estetista sono effettuati previa Denuncia di Inizio Attività al Comune competente.
2. La Denuncia di Inizio Attività, completa e regolare, abilita immediatamente allo svolgimento dell’attività indicata.
3. L’ampliamento dei locali è consentito esclusivamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro comunicanti.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Il subingresso senza modifiche del locale è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell’attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi al comune competente prima dell’inizio dell’attività, è comunque effettuata:
 - entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attività;
 - entro un anno dalla morte del titolare;
5. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Le altre variazioni (legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, ecc.), sono soggette a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni e non implicano la presentazione di una nuova Denuncia di Inizio Attività.
7. La cessazione dell’attività di estetista è soggetta a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione effettiva dell’attività.

Art. 11 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni

1. La Denuncia di Inizio Attività prevista all’art. 10, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, deve contenere:
 - a. i dati anagrafici del dichiarante;
 - b. i dati dell’impresa;
 - c. la dichiarazione a firma dell’interessato, attestante:
 - il possesso della qualifica professionale di estetista di cui di cui alla Legge n. 1/1990 e relativa normativa regionale da parte del titolare, ovvero in caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l’attività, ovvero per le imprese diverse da quelle artigiane, dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l’attività;

- l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
 - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
 - l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
 - la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistica-edilizia ed igienico-sanitaria e della agibilità all'uso di cui trattasi, nonché dei requisiti strutturali e di sicurezza, di cui all'allegato A) del presente Regolamento;
 - il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di cui all'allegato B) del presente Regolamento;
 - il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente ed applicabile e dal presente Regolamento.
- d. Nella denuncia deve inoltre essere indicato se:
- nel medesimo esercizio si intende esercitare l'attività di acconciatore;
 - i trattamenti e servizi resi dall'estetista sono svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - si intende procedere alla vendita alla propria clientela di prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti i trattamenti e i servizi effettuati.
2. Alla Denuncia deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereo-illuminanti e delle altezze dei singoli vani, redatta da tecnico abilitato (tre copie);
 - relazione tecnica e relazione descrittiva (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico abilitato e dell'interessato (tre copie).
3. La Denuncia di Inizio Attività, regolare e completa, viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo. La Denuncia di Inizio Attività non comporta il pagamento di diritti sanitari.
4. La Denuncia di Inizio Attività priva anche di uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) o della documentazione indicata, è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
5. Le comunicazioni previste all'art. 10, per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, per variazioni e per cessazione dell'attività, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, devono contenere:
- per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'impresa:
- gli elementi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
- per variazioni all'esercizio dell'attività:
- gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione degli elementi oggetto di modifica;
- per la cessazione dell'attività:
- gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione della data di cessazione dell'attività.
6. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella Denuncia di Inizio Attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, e:
- qualora emergano *irregolarità sanabili* (si intendono le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative), l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
 - qualora emergano *irregolarità non direttamente sanabili* (si intendono non indirettamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e ove occorre, procede alla proposta di eventuale Ordinanza di adeguamento, con o senza sospensione dell'attività, o cessazione dell'attività, a seconda delle circostanze.

Art. 12 - Esercizio dell'attività

1. Le imprese esercenti l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla Legge n. 1/1990 e relativa normativa regionale. A tal fine le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla Legge.
2. Le attrezzature utilizzabili per l'esercizio dell'attività di estetista, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, sono indicate nell'elenco di cui all'allegato C) del presente atto.
3. Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti i trattamenti e le prestazioni effettuate, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e succ. mod. ed int.
4. Le imprese esercenti l'attività di estetista hanno l'obbligo di:
 - a. esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, il titolo abilitativo (D.I.A. , comunicazione, ecc.) di cui al presente Regolamento, nonché eventuali integrazioni o modificazioni presentate al competente Servizio comunale;
 - b. esporre in modo ben visibile, all'interno del locale dove si esercita l'attività, le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c. rendere noto al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno facoltativo di chiusura per riposo settimanale, secondo le modalità stabilite ed i termini definiti con apposita ordinanza sindacale;
 - d. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.
5. L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Titolo IV –Attività di tatuaggio e piercing

Art. 13 - Esercizio dell'attività

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e *piercing*, anche contestualmente all'attività di acconciatore ed estetista, sono tenuti a :
 - a. disporre di locali idonei sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica, edilizia di destinazione d'uso e di agibilità;
 - b. disporre di impianti elettrici ed apparecchiature a norma di Legge;
 - c. avere ottenuto parere igienico-sanitario favorevole;
 - d. disporre di un servizio igienico conforme al Regolamento edilizio comunale;
 - e. attenersi scrupolosamente alle linee guida approvate dal Ministero della Sanità nel 1998, riassunte dalla competente ASL nell'allegato al presente Regolamento contrassegnato con la lettera D) .
2. E' vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio e *piercing* in forma itinerante o di posteggio.
3. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del padiglione auricolare, ai minori di anni 14.

Titolo V - Norme finali

Art. 14 - Concertazione

1. Tutte le problematiche connesse all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, comprese quelle derivanti dalla sua applicazione, sono valutate attraverso la consultazione e la collaborazione con

le associazioni di categoria del settore più rappresentative a livello regionale, presenti in ambito provinciale, nonché con il dipartimento di prevenzione della competente Azienda Sanitaria Locale.

2. Al fine di conseguire economicità ed efficienza nell'azione amministrativa, non viene prevista la costituzione di apposita commissione comunale consultiva.

Art. 15 - Sanzioni

1. Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri Enti o Organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di cui trattasi, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 28 dicembre 2000, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e succ. mod. da Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00. Per la procedura sanzionatoria si dovrà fare riferimento alla Legge 689/1981 ed al Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative .
4. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, ovvero di misure interdittive, l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione al Servizio comunale competente.

Art. 16 - Provvedimenti inibitori delle attività ed ipotesi di revoca dei titoli abilitativi

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente Regolamento vengano esercitate senza le prescritte abilitazioni, l'Autorità Comunale competente ordina l'immediata cessazione delle stesse .
2. Qualora negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento delle attività di cui in oggetto, o sia comunque ravvisato il pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti e degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle prescrizioni impartite ed alle normative vigenti, in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di decadenza dell'autorizzazione o comunque si provvede ad ordinare il divieto di prosecuzione dell'attività .
3. I titoli abilitativi delle attività di cui al presente Regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:
 - a. qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 10;
 - b. per sospensione dell'attività per oltre 6 mesi consecutivi, fatta eccezione per:
 - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
 - sfratto.
5. La decadenza è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed int.
6. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la revoca dell'autorizzazione o la decadenza dei titoli abilitativi e comunque il divieto di proseguire le attività oggetto del presente Regolamento, operano nei casi di *dichiarazioni mendaci* e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno definite in base al Regolamento previgente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30 dicembre 2003, successivamente aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 9 gennaio 2006.

2. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede dell'attività di cui all'allegato A) del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.
3. I titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono invece adeguarsi ed attenersi:
 - ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all'allegato A) del presente Regolamento;
 - alle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi e gestionali e di igiene personale degli addetti di cui all'allegato B) del presente Regolamento, con particolare riferimento alla pratica della sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso e alla dotazione di tutte le attrezzature e gli arredi in esso indicati in relazione al tipo di attività, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui alla Legge n. 174/2005.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione nelle forme e modi previsti dallo Statuto Comunale. Con l'entrata in vigore viene sostituito ed abrogato il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30 dicembre 2003, successivamente aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 9 gennaio 2006.
6. Il presente Regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentite o su proposta delle associazioni di categoria del settore, nonché dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Rimane fermo quanto disposto al precedente art. 3, comma 3.
7. Il presente Regolamento verrà inoltre pubblicato nel sito internet comunale unitamente alla modulistica necessaria, ai fini dell'attivazione delle procedure disciplinate.

Allegato A

REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

DISPOSIZIONI TECNICHE COMUNI ALLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate in locali che presentino la necessaria conformità urbanistico-edilizia e agibilità d'uso, ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia.

Salvi espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale, sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.

I requisiti di seguito specificati devono essere integrati dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale (sia nella formulazione vigente che con eventuali successive modifiche), dalle prescrizioni imposte dalle Leggi vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di sicurezza igiene e sanità .

Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto eventualmente prescritto in materia dal Regolamento Edilizio Comunale.

Gli esercizi devono essere allacciati alla pubblica o in mancanza di questa essere regolarmente autorizzati allo scarico.

Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato, si applicano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e della normativa generale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di sicurezza igiene e sanità.

Fermo restando tutto quanto indicato nei successivi paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di acconciatore e di estetista - anche se afferenti a titolari diversi - possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività.

La superficie operativa minima per le attività di acconciatore ed estetista, resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.

Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici, si applicano le normative tecniche di settore.

Qualunque riferimento a norme di Legge o di Regolamenti contenute nel presente Regolamento o nei suoi allegati, ancorché riferito a specifiche norme, deve intendersi comprensivo anche delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni delle norme stesse.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile di mq. 15,00 escluso gli annessi (zona lavaggio, servizi igienici, ripostigli, spogliatoi, attesa) assegnando mq. 4,00 per ogni posto di lavoro

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia attrezzata con posti a sedere;

Altezza minima:

Gli ambienti devono avere altezza conforme al Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali deroghe sono ammesse secondo i limiti e procedure fissate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro.

Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Aerazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro.

In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di mt. 2,00 dal pavimento con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio:

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Lavatesta:

Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili.

Per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Edilizio Comunale, ovvero essere dotato di almeno un bagno, preceduto da antibagno e lavabo ad uso esclusivo, con superficie minima di mq. 1,50.

Nel caso vi siano addetti il numero di servizi igienici dovrà essere indicato e verificato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come indicato nello specifico paragrafo.

Altezza e superfici:

il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere le altezze e le superfici previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali deroghe sono ammesse secondo i limiti e procedure fissate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto o mediante impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente nei modi richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 1,60 di altezza

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

L'ambiente di lavoro di acconciatori deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca).

Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria.

Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio può essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio.

Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

Altezza e superfici:

il ripostiglio deve avere l'altezza prevista dal Regolamento Edilizio Comunale e una superficie minima di mq. 2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate.

Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Areazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale.

I camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq. 2,00, oltre alla quota necessaria per un armadietto.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre dell'altezza prevista dal Regolamento Edilizio Comunale.

Areazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare le norme del Regolamento Edilizio Comunale .

Pareti:

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,00, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita, compatta ed antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

MANICURE

Caratteristiche generali:

La sola attività di manicure può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime.

In ogni esercizio dovrà essere tenuta una cassetta di medicazione

ATTIVITA' DI ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi d'estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi trattamento estetico, e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie:

Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in cabine di superficie non inferiore a mq. 4 delimitate da pareti di altezza minima di mt. 2,00, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta.

Possono essere consentite cabine aventi misure inferiori ai mq.4, dove non è richiesta la presenza dell'estetista (ad esempio solarium viso, solarium corpo)

Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie effettivamente occupata.

La zona di attesa deve essere attrezzata con posti a sedere.

Altezza:

I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, nonché la zona di attesa, devono possedere l'altezza prevista dal Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali deroghe sono ammesse secondo i limiti e procedure fissate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Areazione:

Gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro.

In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Dotazioni funzionali minime:

Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi:

- lavabo con acqua corrente calda e fredda nella cabina dove si effettua manicure e pedicure;
- contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;

- rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita, compatta ed antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile;

DOCCIA

Caratteristiche generali:

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio.

L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c..

La superficie operativa delle cabine non può computare lo spazio eventualmente destinato a box doccia.

Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.

Dotazioni funzionali minime:

Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabito.

Altezza e superficie dell'anti-doccia:

Nell'eventuale locale doccia a servizio di più cabine, la zona spogliatoio antistante il box deve avere altezza e superficie prevista dal Regolamento edilizio ai sensi del quale possono, eventualmente, essere concesse deroghe..

Aerazione:

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i parametri indicati per i servizi igienici.

Illuminazione:

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita, compatta ed antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro e dal Regolamento Comunale dell'Edilizia. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come indicato nello specifico paragrafo.

Altezza e superficie :

il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere altezze, superfici e caratteristiche prescritte dal Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali deroghe sono ammesse secondo i limiti e procedure fissate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto o mediante impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente nei modi richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale.

Non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita, compatta ed antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca).

Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga biancheria.

Il ripostiglio inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, secondo le condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio.

Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

Altezza e superfici :

il ripostiglio deve avere l'altezza e la superficie previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Aerazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale secondo Regolamento Edilizio Comunale .

Il ripostiglio può essere costituito da una cabina aperta nella parte superiore, l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione artificiale.

Non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita, compatta ed antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di estetista deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore, deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio.

Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale.

I camici da lavoro potranno invece essere riposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Gli armadietti non potranno essere collocati nel servizio igienico e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi, di mq. 2,00 oltre alla quota necessaria per un armadietto.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza conforme al Regolamento Edilizio Comunale.

Areazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita, compatta ed antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

LOCALI, ARREDI E IMPIANTI

Pavimenti:

Si raccomanda di eseguire la pulizia mediante spazzatura ad umido o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua.

Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Pareti:

Devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Arredi:

Rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti-statici, apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo :

Deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione.

Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose):

Deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE

Strumenti:

Quelli in materiale plastico o di legno (bigodini, spazzole, pettini, ecc..) sono da pulire con detergenti di normale uso domestico.

Gli strumenti non monouso, devono essere in primo luogo puliti, disinfettati e poi sterilizzati.

Gli strumenti acuminati o taglienti del tipo monouso, devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere:

Devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte.

Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione, sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Vasche, apparecchiature per abbronzatura della pelle, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore:

Dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Carrelli, lettini per massaggi od altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici:

Devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia.

Il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Le superfici ove si appoggia il corpo dell'utente devono essere protette con lenzuolini o monouso o di cotone lavabile.

Biancheria:

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione.

Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuolini monouso.

Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature.

In questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante (anche candeggina) prima dell'ultimo risciacquo.

Varie:

L'applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.

Il prelievo di creme dai contenitori deve essere eseguito con apposite spatole monouso.

Le matite emostatiche devono essere monouso.

Procedure obbligatorie per la sterilizzazione e la disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso

Sterilizzazione:

Con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi, patogeni e non patogeni.

Per le esigenze igienico - sanitarie inerenti alle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista la sterilizzazione si ottiene con:

Autoclave: a 121° C per 20 minuti

Stufa a secco: a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore.

Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo.

In una vaschetta scoperta contenente minute sfere di quarzo viene raggiunta una temperatura di circa 240° C in pochi secondi.

Gli apparecchi a raggi ultravioletti (apparecchi a luce blu) sono assolutamente inefficaci nei confronti dei virus della epatite e dell'HIV, per cui possono solo essere utilizzati per conservare gli strumenti già sterili.

Disinfezione degli strumenti:

Immergere gli strumenti per almeno 30 minuti, in una bacinella inox contenente disinfettanti a base di cloro (es. Euclorina, Amuchina, ecc..)

a. Ipoclorito di sodio soluzione 0,3%

b. ipoclorito di calcio soluzione 0,5%

La soluzione disinfettante deve essere preparate giornalmente.

IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI

Abbigliamento:

Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia.

Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.

Igiene delle mani degli operatori:

Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale.

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.

Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido e protette con guanti di adeguato spessore - non sterili - per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e deterzione degli strumenti di lavoro non monouso.

Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

Allegato C

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE
IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA

Salvo l'elenco contenuto in atti normativi nazionali e/o regionali le apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività estetica sono:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
- Lampade abbronzanti UV-A
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
- Scaldacera per cerette
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici ed elettronici
- Apparecchi per massaggi subacquei
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera
- Saune
- Bagno Turco

LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le attività di tatuaggio e *piercing* possono comportare il rischio di trasmissione di infezioni per via ematica, oltre che di infezioni cutanee, se non vengono applicate scrupolosamente misure igieniche e di prevenzione per la protezione dei clienti e degli operatori.

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare rigorosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

L'attività può essere intrapresa previo possesso di:

- a. Idoneità destinazione d'uso ed agibilità dei locali
- b. Di impianti elettrici e apparecchiature a norma
- c. Parere igienico-sanitario
- d. Servizio igienico come da Regolamento Edilizio Comunale

I locali dove si svolgono le attività devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate dalla sala d'attesa per:

- l'effettuazione dei trattamenti
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti
- la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e lo stoccaggio dei materiali d'uso
- il deposito della biancheria sporca e dei rifiuti

La dimensione minima della zona riservata all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a mq. 9,00.

La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o *piercing* e lo spazio destinato alle attività di pulizia, disinfezione e sterilizzazione devono essere dotati distintamente di lavandino a comando non manuale corrente di acqua calda e fredda.

La superficie delle pareti fino ad un'altezza di mt. 2,00 deve essere liscia, lavabile ed impermeabile per consentire una facile pulizia e disinfezione.

Il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.

Nell'esercizio deve essere privilegiato l'utilizzo di strumenti e materiale mono-uso.

Devono essere usati pigmenti atossici e sterili in contenitori di piccole dimensioni, da eliminare dopo l'utilizzo su ogni soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

Gli aghi e gli strumenti taglienti devono essere sempre rigorosamente mono-uso e dopo l'utilizzo devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alle punture ed eliminati correttamente secondo le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti.

Gli strumenti ed i materiali non mono-uso dopo l'utilizzo devono essere decontaminati mediante immersione in una soluzione disinfettante, accuratamente puliti e sterilizzati in autoclave a 121° C per almeno 20 minuti.

Solo in caso di strumenti non trattabili con il calore si deve ricorrere ad un trattamento chimico che garantisca una disinfezione ad alto livello, sempre previa accurata detersione.

Dopo la disinfezione gli strumenti devono essere sciacquati con acqua sterile ed asciugati prima del riutilizzo.

Per ottenere una disinfezione ad alto livello i prodotti da utilizzare, le loro concentrazioni ed i tempi di contatto vanno scelti seguendo le indicazioni tecniche fornite dai produttori dei disinfettanti e dello strumento o dell'apparecchiatura da trattare.

Devono essere utilizzati preferibilmente disinfettanti a base di cloroderivati come ad esempio ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm.

Gli strumenti ed i materiali sterilizzati o disinfettati devono essere adeguatamente protetti per evitare contaminazioni secondarie.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli, che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità (*electric tatoo gun*) è necessario che la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata in autoclave e che il circuito attraverso il quale passano i pigmenti venga sostituito dopo ogni soggetto.

Gli operatori, prima dell'esecuzione delle procedure, deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accettarne l'integrità (escludere individui con lesioni cutanee o mucose o ustioni).

Indossare guanti di lattice mono-uso durante tutte le fasi delle procedure.

I guanti vanno sostituiti tra un cliente e l'altro ed in caso di rottura, lacerazione o insudiciamento.

Durante le procedure di tatuaggio l'operatore deve indossare un camice sterile mono-uso.

Prima e dopo ogni procedura deve essere effettuato un accurato lavaggio delle mani utilizzando una soluzione antisettica, anche se sono stati indossati i guanti.

L'uso delle maschere ed occhiali è indispensabile quando si effettuano operazioni che possono causare schizzi di sangue o altro materiale biologico.

Per prevenire punture accidentali gli aghi non devono mai essere incappucciati e gli appositi contenitori per lo smaltimento devono essere sistemati in posizione comoda vicino al posto in cui devono essere utilizzati.

I tamponi di garza, di cotone idrofilo e qualsiasi altro mezzo (es. carta mono-uso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede trattata, devono essere eliminati secondo le modalità adottate per gli aghi e gli strumenti taglienti.

Possono essere utilizzate solo creme e gel emostatici in tubo.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno possibile e posta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo.

Se per il lavaggio si utilizza acqua calda, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.